



GIUNTA REGIONALE

**«La semplificazione normativa e la revisione della macchina regionale»
nell'ambito del Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e raccordo con il DPR160/2010 e s.m.i.**

Realizzazione di schede di semplificazione per l'applicazione dell'A.U.A. e dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera

PREMESSA– AMBITO DI APPLICAZIONE DELL' A.U.A .

DPR 13 marzo 2013, n. 59

DGR 812 del 5/12/2016



<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua>

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LA RICHIESTA DI AUA:

Per l'esercizio di attività produttiva presso uno stabilimento deve essere presentata istanza AUA dalle Categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005

Sono esclusi gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale.

DURATA DEL TITOLO: 15 ANNI

L'AUA NON TORVA APPLICAZIONE NEL CASO DI impianti la cui autorizzazione sia regolamentata da un procedimento che si caratterizza per specialità ed unicità ossia che comprenda al proprio interno tutti gli atti autorizzativi o abilitativi per l'esercizio dell'impianto, come i seguenti:

- ❖ progetti sottoposti a procedimenti di V.I.A. che per previsione di legge statale o regionale includano e sostituiscano tutti gli atti di assenso comunque denominati in materia ambientale
- ❖ impianti produttivi soggetti alle disposizioni in materia di A.I.A. (d.lgs. 152/06, artt. 29 bis e ss)
- ❖ impianti ricadenti nelle procedure di cui art. 208 d. lgs. 152/2006 (Autorizzazione Unica – (impianti di smaltimento e recupero rifiuti)
- ❖ procedimento autorizzativo degli impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del D. lgs. 152/2006,
- ❖ impianti ricadenti nelle procedure di cui art. 12 d. lgs. 387/2003 (impianti di produzione energia da fonte rinnovabile)
- ❖ Autorizzazione unica impianti cogenerativi - D.lgs. 115/08,
- ❖ impianti ricadenti nelle procedure di cui art. 22 e 23 del D.P.R 380/01 (impianti di piccola cogenerazione ovvero con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe e di potenza termica nominale inferiore a 3 MW (D. lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 e Legge 99/2009, art. 27, comma 20)
- ❖ autorizzazione degli interventi di bonifica di cui al Titolo V della parte quarta del D. lgs. 152/2006
- ❖ l'autorizzazione allo scarico e alle emissioni in atmosfera per la messa in sicurezza d'emergenza di cui al Titolo V della parte quarta del D.lgs. 152/2006.



GIUNTA REGIONALE

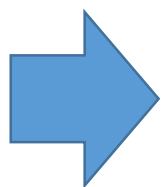
PREMESSA: ATTORI DELL'AUA

Il DPR n. 59/2013 all'art. 4 DEFINISCE LE PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUA.

La conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 per il rilascio dell'AUA è sempre indetta dal SUAP, che riceve l'istanza nelle modalità definite dal DPR 160/2010.

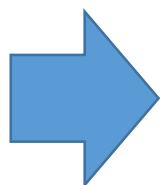
Solo nel caso descritto nell'art. 4, comma 7, del DPR n. 59/2013, ovvero in caso di istanza in cui si richieda esclusivamente l'AUA (rilascio, rinnovo, aggiornamento per modifica di titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo DPR, l'autorità competente (Regione Abruzzo), indice la Conferenza di Servizi.

SUAP
(autorità Procedente)



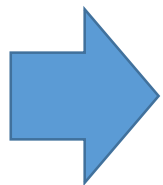
- Riceve l'istanza
- Trasmette l'istanza all'autorità competente e ai soggetti interessati
- Verifica la correttezza formale dell'istanza
- Indica la CdS
- **Rilascia il provvedimento di AUA**

Regione Abruzzo
(autorità Competente)



- Verifica insieme allo SUAP la correttezza formale dell'istanza
- Chiede l'eventuale integrazione della istanza
- Nei casi di soli titoli ambientali, assume il ruolo di autorità procedente convocando la CdS
- Adotta il provvedimento di AUA e la trasmette al SUA

**Soggetti competenti in
materia Ambientale**
(SCA)



- Il gestore del servizio idrico integrato
- la Regione Abruzzo per le specifiche materie (scarico acque, emissioni in atmosfera, Spandimento fanghi di depurazione)
- il Comune
- la Provincia
- l'ARTA Abruzzo (autorità Tecnica)
- l'ASL (autorità Tecnica)

PREMESSA: ATTORI DELL’AUA

TITOLO <u>abilitativo</u> (art. 3 comma 1 del Regolamento)	DESCRIZIONE NORMATIVA	SOGGETTI COMPETENTI
a) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006 TITOLO DERIVANTE DA DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EURIOPEA (trova applicazione l’art. 14-bis c. 4 legge 241/1990)	L'art. 124 fissa i criteri generali, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, l'art. 126 disciplina l'approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane l'art. 127 riguarda i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue. L'autorità competente provvede entro 90 gg dalla ricezione della domanda	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo: ➤ Regione. (DPC024), ➤ Gestore del servizio idrico integrato (in caso di scarico in pubblica fognatura) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): ▪ ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990, L.R. 64 art. 5 comma 1, lett. o) ▪ Comune (per l’espressione delle proprie Determinazioni) ▪ ASL (per l’espressione delle proprie Determinazioni)
b) comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste	Si tratta di impianti di allevamento intensivo (utilizzo agronomica), delle acque di vegetazione dei frantoi oleari (L. n. 574/1996), delle aziende individuate all’art. 101, comma 7 del D.lgs 152/2006: lett. a) (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), lett. b) (imprese dedite ad allevamento di bestiame) c) (imprese a) e b) con trasformazione o valorizzazione della produzione agricola), e delle piccole aziende agroalimentari individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006. La comunicazione deve essere presentata al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni oggetto di spandimento almeno 30 gg prima della distribuzione. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentato il modello di comunicazione successiva.	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Comune (Comunicazione) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): ▪ ARTA (per l’espressione delle proprie Determinazioni) ▪ Regione (DPD023), (per l’espressione delle proprie Determinazioni)
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del d.lgs. 152/2006; TITOLO DERIVANTE DA DISPOSIZIONI DELL’UNIONE EURIOPEA (trova applicazione l’art. 14-bis c. 4 legge 241/1990)	Tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera non riguarda (per quanto disposto dall'art. 269 del d.lgs. 152/2006) gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), del d.lgs. 152/2006.	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Regione (DPC025) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): ▪ ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990) ▪ Comune (per l’espressione delle proprie Determinazioni decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, parere V.Inc.A) ▪ ASL (per l’espressione delle proprie Determinazioni)
d) autorizzazione generale di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006	Per stabilimenti in cui sono ubicati impianti o si svolgono attività elencate nella Parte II all’ Allegato IV, alla Parte Quinta del d. lgs. 152/2006 e per specifiche attività ed impianti individuati dalla Regione Abruzzo, è ammessa previa contestuale procedura l’adesione all’autorizzazione di carattere generale adottate dall’autorità competente	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Regione (DPC025), (Presenza d’atto adesione) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): ▪ Comune (per l’espressione delle proprie Determinazioni) ▪ ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990) ▪ ASL (per l’espressione delle proprie Determinazioni)



GIUNTA REGIONALE

PREMESSA: ATTORI DELL'AUA

<u>TITOLO abilitativo</u> (art. 3 comma 1 del Regolamento)	<u>DESCRIZIONE NORMATIVA</u>	<u>SOGGETTI COMPETENTI</u>
e) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995	Il co. 4 della Legge 447/1995 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta. (Si veda il d.P.R. n. 227/2011, art. 4, allegato B: esenzione, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) L'art. 4, comma 7 della Legge Regionale 23/2007 prevede che entro 90 giorni dall'inizio dell'attività sia effettuata il collaudo acustico e che l'atto autorizzativo rilasciato dal Comune fissi il termine entro cui devono essere trasmessi allo stesso Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati.	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Comune (Nulla Osta) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): - ASL (art. 4 comma 7 L.R. n. 23/2007) - ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990 per il Comune)
f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dai processi di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del d.lgs. 99/1992 TITOLO DERIVANTE DA DISPOSIZIONI DELL'UNIONE EUROPEA (trova applicazione l'art. 14-bis c. 4 legge 241/1990)	Chi intende utilizzare in attività agricole proprie o di terzi i fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura deve richiedere un'autorizzazione (art. 9, c.2) alla Regione e notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Regione (DPC026) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): (DPD023) (per l'espressione delle proprie Determinazioni) - Comune (per l'espressione delle proprie Determinazioni) - ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990 se richiesto) - ASL (per l'espressione delle proprie Determinazioni)
g) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006	L'art. 215 del D.lgs. 152/2006 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. autosmaltimento) mentre l'art. 216 le operazioni di recupero. La provincia Iscrive in apposito registro le aziende che effettuano la comunicazione di inizio attività	Soggetto competente in materia ambientale per il titolo ➤ Provincia (Iscrizione Registro) Soggetti competente in materia ambientale (SCA): - Comune (per l'espressione delle proprie Determinazioni) - ARTA (Valutazione Tecnica ex art. 17 della L. 241/1990 se richiesto) - ASL (per l'espressione delle proprie Determinazioni)

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Al SUAP del Comune di _____

- ☐ **Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)
- ☐ **Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

- ☐ Esente bollo in quanto ente pubblico
- ☐ Bollo assolto in forma virtuale
- ☐ Bollo assolto in forma non virtuale

Risulta di fondamentale importanza specificare una delle due opzioni:

- Solo nel caso in cui l'impresa debba acquisire esclusivamente l'AUA:** l'autorità competente per l'AUA (la **Regione Abruzzo**) indice la conferenza dei servizi per l'adozione dell'atto, che sarà trasmesso al SUAP per il rilascio del titolo.
- Nel caso in cui l'impresa debba acquisire altri titoli:** il **SUAP**, in qualità di autorità procedente, indice la conferenza di Servizi, acquisisce le determinazioni/valutazione delle SCA, e l'autorità competente (Regione), adotta l'AUA

Nel caso di presentazione erronea dell'istanza, ovvero nei casi in cui l'impresa presenta un'istanza «*senza contestuale richiesta...*» e in fase istruttoria o ancora peggio, a conferenza di servizi già indetta dalla Regione Abruzzo, si rendesse necessario acquisire altri titoli (di natura edilizia, V.Inc.A, V.A., ecc.) l'istanza viene rigettata come **IMPROCEDIBILE PER INCOMPETENZA DELLAREGIONE ABRUZZO**, e rimessa al SUAP.

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi



GIUNTA REGIONALE

Al SUAP del Comune di _____

- ☐ **Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)
- ☐ **Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

- ☐ Esente bollo in quanto ente pubblico
- ☐ Bollo assolto in forma virtuale
- ☐ Bollo assolto in forma non virtuale

(1) Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi

Si intende formulata per la sola richiesta dei titoli ambientali sostituiti dall'AUA (art. 3 del D.P.R. 59/2013), senza la necessità di acquisire altri ulteriori TITOLI.

L'istanza **senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**, quindi, è presentata nei casi in cui l'Impresa è già in possesso di tutti i seguenti titoli (*in via esemplificativa e non esaustiva*):

- ✓ **Titoli commerciali** (*Iscrizione alla camera di commercio per l'attività svolta nello stabilimento*)
- ✓ **Titoli edilizi per la costruzione**, ad es. PdC, SCIA, Comunicazione (D.P.R. 380/2001 e normative di settore)
- ✓ **Agibilità** (nel caso di modifica di un opificio o di una attività già esistente)
- ✓ **Autorizzazioni/Pareri connesse ai titoli edilizi**, specifiche per il tipo di attività, a titolo esemplificativo:
 - ❖ Valutazione del progetto in materia di Prevenzione Incendi - Comando dei Vigili del Fuoco (per attività di cui al DM 3 agosto 2015)
 - ❖ Denuncia o autorizzazione ai sensi degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 - Genio Civile Regionale
 - ❖ Autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, Idraulico, vincoli di tutela funzionale e fasce di rispetto
 - ❖ Autorizzazione ai sensi della Parte III del D.lgs. N. 42/2004 e parte II, Titolo I, Capo I (Ministero della Cultura, Comune/Regione)
 - ❖ Autorizzazione ai sensi della Legge n. 394/1991 in materia di Aree Protette (Ente Gestore e Comune)
 - ❖ VInCA ex art. 5 comma 3 del DPR 8 luglio 1997, n. 357 (la procedura di VInCA sospende il procedimento)
 - ❖ AREA PAI / PSDA (Autorità di Bacino Distrettuale)

Casi di presentazione

- 1) Istanza per mero rinnovo dell'AUA in essere;
- 2) Nuova AUA per rinnovo dei singoli titoli (art. 3 DPR 59/13) acquisiti precedentemente al DPR 59/2013;
- 3) Istanza di modifica sostanziale o non sostanziale dell'AUA che non presuppone la contestuale pratica edilizia (con relativi titoli) o la modifica dell'attività svolta (che presuppone nuova SCAGI);

1) PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA: con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi

Al SUAP del Comune di _____

☐ **Istanza senza contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 comma 7 del DPR 59/2013)

☒ **Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi**
(art.4 commi 4 o 5 del DPR 59/2013)

☐ Esente bollo in quanto ente pubblico

☐ Bollo assolto in forma virtuale

☐ Bollo assolto in forma non virtuale

(2) Istanza con contestuale richiesta di ulteriori titoli abilitativi

Si intende formulata quando in fase di presentazione dell'Istanza al SUAP il richiedente chiede contestualmente l'autorizzazione per altri titoli, quali *(in via esemplificativa e non esaustiva)*:

- ✓ **Titoli commerciali** (*Iscrizione alla camera di commercio per l'attività svolta nello stabilimento*)
- ✓ **Titoli edilizi per la costruzione**, ad es. PdC, SCIA, Comunicazione (D.P.R. 380/2001 e normative di settore)
- ✓ **Agibilità** (nel caso di modifica di un opificio o di una attività già esistente in sanatoria)
- ✓ **Autorizzazioni /Pareri connesse ai titoli edilizi**,



Esempi di casi di presentazione

1. Istanza di AUA per realizzazione di uno stabilimento* ex novo;
2. Istanza di AUA per uno stabilimento esistente nel quale deve essere assentita un'attività diversa da quella autorizzata (si presuppone una nuova SCAGI);
3. Istanza di Modifica sostanziale o non sostanziale o rinnovo per modifica, nel caso sia necessario apportare modifiche tali da dover richiedere contestualmente un titolo edilizio D.P.R. 380/2001 o altri pareri/autorizzazioni.

D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ART. 268 (definizioni) comma 1 lettera h) **stabilimento**: *il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;*

2) DATI DELL'IMPIANTO STABILIMENTO ATTIVITÀ



GIUNTA REGIONALE

4. DATI DELL'IMPIANTO / STABILIMENTO / ATTIVITÀ	
4.1 Dati generali	
Denominazione dell'impianto/stabilimento/attività _____	
sito nel Comune di (esplicitare indirizzo) _____ prov. _____	
Descrizione attività principale _____	
4.2 Inquadramento territoriale (*)	
Coordinate geografiche Nel sistema di riferimento Gauss Boaga	Lat _____ Long _____
Dati catastali	Foglio _____ particella _____
Eventuali Interferenze con Rete Natura 2000	☐ nessuna interferenza rilevata (riferimento a planimetria allegata)
	☐ breve descrizione delle interferenze rilevate e sulla necessità di Valutazione di incidenza ambientale (VINCA) _____
	☐ planimetria relativa ai vincoli ambientali e territoriali: posizionamento dell'impianto nella cartografia con specificazione di eventuali _____
	☐ vincoli territoriali ed ambientali, con particolare riferimento alla Rete Natura 2000 _____
Titolo/i abilitativi all'edificazione	☐ il manufatto/i sono provvisti del/i seguente/i titolo abilitativo all'edificazione: _____ rilasciato da _____ in data _____
	☐ per il manufatto/i é/sono stato/i richiesto/i il/i seguente/i titolo abilitativo all'edificazione presso _____ in data _____

La valutazione delle interferenze con Rete Natura deve essere valutata precedentemente alla presentazione dell'istanza.

Devono essere stati acquisiti i titoli necessari prima della presentazione dell'istanza, sia in materia di aree naturali protette/ZPS e SIC che Parchi Nazionali o Regionali:

1) V.Inc.A. regolata dal DPR 357/1997e ss.mm.ii., qualora necessaria, deve essere stata presentata all'Autorità competente (Comune/Comitato CCR-VIA) e aver ricevuto atto d'assenso.

2) Nulla Osta rilasciato dall'Ente Parco ai sensi dell'art. 13 della L. n. 394/91.

L'istanza al momento della presentazione dell'istanza «senza contestuale richiesta di titoli abilitativi» deve aver già verificato che non ci siano interferenze con la rete Natura 2000.

L'impresa deve dichiarare l'agibilità per il manufatto esistente relativamente all'attività ivi svolta.

L'Istanza è presentata «senza contestuale richiesta di titoli abilitativi», riportando i titoli abilitativi all'edificazione in possesso.

Deve essere dichiarato chi è il detentore della documentazione attestante il titolo indicato, è comunque buona prassi presentare copia dei titoli abilitativi dichiarati.

Istanza è presentata «con contestuale richiesta di titoli abilitativi»: L'impresa deve richiamare i titoli abilitativi richiesti.

3) ISTANZA MODIFICA SOSTANZIALE



GIUNTA REGIONALE

5. ISTANZA

- ☐ il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- ☐ la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____
- ☐ il rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

- ☐ autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa regionale (specificare) _____
(*)
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche

Si allegano le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, le dichiarazioni che seguono

MODIFICA: Art. 6. Modifiche D.P.R. n. 59/2013: Il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

MODIFICA SOSTANZIALE:

L'impresa risulta in possesso dell'AUA per l'attività svolta all'interno dello stabilimento, procede con la comunicazione della modifica ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013.

Per la modifica sostanziale va presentata istanza ai sensi dell'art. 4.

Nell'istanza vanno riportati tutti i titoli già in ricompresi nell'AUA in possesso, anche quelli per i quali sussiste la prosecuzione senza modifiche.

Il rilascio dell'AUA per modifica sostanziale equivale a nuova autorizzazione dalla quale iniziano a decorrere i 15 anni di legge per tutti i titoli in essa contenuta

3) ISTANZA

5. ISTANZA

- ☐ il **rilascio** dell'Autorizzazione Unica Ambientale
- ☐ la **modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____
- ☐ il **rinnovo** dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da _____ con atto n. _____ del _____ e rilasciata dal SUAP _____ con atto n. _____ del _____

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

- ☐ autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo I / della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Codice dell'ambiente;
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche
- ☐ altri atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale compresi nell'AUA in base alla normativa regionale (specificare) _____
(*)
☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche

Si allegano le schede di seguito indicate o, nel caso in cui non siano mutate le condizioni di esercizio alla base del precedente titolo autorizzativo, effettuata ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, e **consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni**, le dichiarazioni che seguono

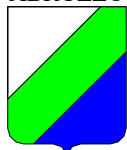
RINNOVO Art. 5 DEL dpr 59/2013. comma 1: Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.**

Comma 4. Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

Comma 5: L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.

Nell'istanza vanno riportati tutti i titoli già ricompresi nell'AUA in possesso,



3) ISTANZA

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA A** contenente i dati e le informazioni necessari per **gli scarichi di acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue¹

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA B** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue
- ☐ **DICHIARA** che rientra tra i soggetti per i quali è prevista comunicazione semplificata di cui all'art. 23 della D.G.R. 500/2009 (produzione e/o utilizzazione di azoto proveniente da effluenti di allevamento compresa tra 3.001 e 6.000 kg/anno, calcolati con l'ausilio della tabella n. 1 Allegato 1, alla D.G.R.)

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA C** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera per gli stabilimenti**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA D** contenente i dati e le informazioni necessari per **le emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle emissioni in atmosfera di impianti e attività in deroga

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA E** contenente i dati e le informazioni inerenti **l'impatto acustico**
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'impatto acustico

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA F** contenente i dati e le informazioni necessari per **l'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura,
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente all'utilizzazione dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G1** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi**.
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi

- ☐ **ALLEGA LA SCHEDA G2** contenente i dati e le informazioni necessari per lo svolgimento delle **operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi**.
- ☐ **DICHIARA** l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Titoli abilitativi in materia ambientale" relativamente alle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi

In relazione ai titoli per i quali si chiede Autorizzazione, modifica, rinnovo, DEVONO ESSERE COMPILATE IN OGNI PARTE, CON TUTTE LE INFORMAZIONI ivi richieste, Le schede che costituiscono gli allegati alla DGR 812/2016.

per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nell'AUA¹:

- ☐ autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni (di seguito Codice dell'ambiente);
- ☐ rinnovo ☐ nuova ☐ modifica sostanziale ☐ proseguimento senza modifiche



In caso di rinnovo o di proseguimento senza modifiche il Gestore deve **DICHIARARE** l'invarianza di quanto precedentemente autorizzato in riferimento a ciascun titolo abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, del DPR 59/13.

4a) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA

Soggetti competenti in
materia Ambientale

- Il gestore del servizio idrico integrato
- La Regione Abruzzo

[DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque](#)

scarichi reflui di attività produttive non recapitanti in pubblica fognatura (ossia acque superficiali, suolo, strati superficiali del sottosuolo);

[DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria e SINA](#) - per gli
per le emissioni in atmosfera;

[DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti](#)

per all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in
agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
99;

- Il Comune
- La Provincia
- L'ARTA Abruzzo (autorità Tecnica)
- L'ASL (autorità Tecnica)

4a) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
<https://www.regione.abruzzo.it/content/scarichi-idrici> / Sito dell'ente gestore del corpo idrico di volta in volta interessato

-  D.Lgs. 152/2006 art. 124
-  DGR n. 906 del 29.12.2022
-  DGR 880 del 11/12/2023 determinazione oneri istruttori relativi al rilascio di autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza regionale
-  DGR 279 DEL 13/05/2021 – tariffario degli accertamenti indagini in materia di sanità pubblica

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA:

- Regione Abruzzo – DPC024 – Servizio Gestione e Qualità delle Acque [*scarichi reflui di attività produttive e assimilate alle domestiche non recapitanti in pubblica fognatura (ossia acque superficiali, suolo, strati superficiali del sottosuolo)*]
- Ente Gestore del Servizio Idrico integrato (*per gli scarichi reflui industriali recapitati in pubblica fognatura*)

Scheda A (modulistica unificata): Scarichi in Pubblica fognatura o fuori Pubblica fognatura

Relazione tecnica predisposta e sottoscritta da tecnico abilitato e controfirmata dal titolare dell'attività contenente:

- descrizione ciclo produttivo e dei mezzi tecnici impiegati nel/i processo/i produttivo/i,
- schema a blocchi relativo al processo produttivo con indicazione delle portate dei vari flussi di processo, comprese acque di raffreddamento, vapore, acque di lavaggio, acque di scarico, fanghi,

dichiarazione per presenza / assenza di sostanze “pericolose” nello scarico

Corografia 1:25000 con ubicazione dell'insediamento, localizzazione dei punti d'immissione degli scarichi nel corpo ricettore, indicazione delle coordinate geografiche Gauss-Boaga di ogni punto di scarico;

Planimetria catastale 1:2000 e planimetria 1:500 con riportato:

1. l'insediamento, la localizzazione di eventuali pozzi di approvvigionamento (con l'indicare delle autorizzazioni) e degli impianti di depurazione;
2. indicazione delle aree impermeabili distinte dalle aree permeabili;
3. ubicazione degli stoccaggi nei piazzali;

tracciato di tutte le reti fognanti (acque reflue di lavorazione, acque di raffreddamento, acque reflue dei servizi igienici, acque meteoriche[tetti e piazzali]) indicando il loro percorso dallo stabilimento fino al relativo punto d'immissione nel corpo ricettore, evidenziando il loro eventuale passaggio nell'impianto di depurazione, il relativo pozzetto di campionamento, il percorso della tubazione di scarico delle acque di sfioro eccedenti quelle di prima pioggia (se presente) fino al relativo punto d'immissione nel corpo ricettore secondo la documentazione approvato per la costruzione delle reti e l'autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria; indicare il titolo per l'occupazione del suolo pubblico

Planimetrie in scala idonea dell'insediamento con l'indicazione della rete fognaria interna, delle fonti di prelievo, dei pozzetti di prelievo fiscale, il numero degli scarichi (con riferimento ai numeri progressivi di cui alla tabella A.1 quadro sinottico degli scarichi); ogni tipologia di acqua reflue prodotta deve essere evidenziata con colore diverso. Nel caso di scarico su suolo o strati superficiali del sottosuolo cartografia in grado di evidenziare l'ubicazione dell'impianto, il più vicino corpo idrico superficiale e il suo percorso, relazione sull'impossibilità tecnica o eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali e relazione geologico – idrogeologica sulla natura dei terreni soggetti allo scarico ed eventuali ripercussioni sui corpi idrici sotterranei e superficiali

Nel caso di assimilazione alle acque reflue domestiche documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti (riferimenti normativi: art.101 comma 7 del Codice dell'ambiente – Allegato 5 Parte III del Codice dell'ambiente Tabella 6 – DPR 19 ottobre 2011 n. 227 – Normativa regionale di settore)

NB all'istanza va allegato il versamento dei diritti istruttori.

4b) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA

Lettera b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

<https://www.regione.abruzzo.it/content/comunicazione-utilizzazione-agronomica-di-effluenti-di-allevamento-digestato-acque-di>

-  DGR 314 del 31/05/2021 - Disciplina regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, del digestato e delle acque reflue
-  DGR n. 294 del 10/06/2022 - modifiche e integrazioni al suddetto disciplinare

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA :

-  Regione Abruzzo DPD023 - Servizio Supporto specialistico all'agricoltura – Avezzano

NB - Dette attività possono essere poste in essere decorsi 30 giorni dalla istanza di AUA nelle more del rilascio del titolo finale

Scheda B - Utilizzazione agronomica degli effluenti
SEZIONE B1 - EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Relazione tecnica e misure dirette della quantità e delle caratteristiche degli effluenti prodotti. (da allegare se l'azienda ha particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti per le quali non possono essere determinate le caratteristiche degli effluenti prodotti con i parametri previsti dalle tabelle della norma vigente)
Copia di ___ contratto/i stipulati tra il produttore degli effluenti e il detentore/i (da allegare se l'azienda cede effluenti a detentori)
Piano di utilizzazione agronomica semplificato secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art.28 e allegato V del DM 7 aprile 2006 e [RIFERIMENTO NORMATIVA REGIONALE DI ATTUAZIONE])
SEZIONE B2 - ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE
Documentazione prevista dalla D.G.R. 559/2009
Dichiarazioni a firma del titolare del sito/dei siti di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
SEZIONE B3 – ACQUE REFLUE PROVENIENTI DALLE AZIENDE DI CUI all'art. 101, comma 7, lettere a), b), e c) del Codice dell'ambiente E DA PICCOLE AZIENDE AGROALIMENTARI
Relazione tecnica su condizioni di assimilazione, quantitativi e tipologia di acque da utilizzare, modalità di stoccaggio e applicazione, informazioni sulle colture oggetto della fertirrigazione
Planimetria dell'insediamento con indicazione delle zone di produzione delle acque reflue, delle condotte fognarie delle stesse e dei contenitori di stoccaggio

4c) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

<https://www.regione.abruzzo.it/content/emissioni-provenienti-da-impianti-produttivi>

-  DGR 517/07 del 27.06.2007 Decreto Legislativo n. 152 del 03.4.2006 - Parte V., per le parti non riformate dalla DGR 812/2016
-  Decreto Direttoriale MASE 309/2023 e Delibera 38/2018 del SNPA
-  DGR 812 del 5.12.2016
-  DGR 279 DEL 13/05/2021_– tariffario degli accertamenti indagini in materia di sanità pubblica

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA :

-  **Regione Abruzzo** DPC025 - Servizio Politiche energetiche e risorse del territorio

Scheda C – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti
Schede dei sistemi di abbattimento (eventuale, qualora non siano state fornite le informazioni richieste nella sezione) 2.2 della scheda C)
Se la stima delle emissioni diffuse derivanti dallo stabilimento sia effettuata a partire da misure effettuate in ambiente di lavoro occorre allegare: a) certificati analitici b) planimetria con dettaglio dei punti di campionamento
Elenco delle schede di sicurezza di sicurezza dei prodotti in lingua italiana aggiornate al CPL (in alternativa alla compilazione della tab.3)
Piano di gestione dei solventi
Progetto di adeguamento
Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati: a) il perimetro dello stabilimento b) le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad esempio. forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore) ...con specifica denominazione (M1, M2...Mn) c) i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento d) tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2. En) l'altezza massima degli edifici che circondano lo stabilimento entro una distanza di 200 m e la loro destinazione (civile/industriale)
Planimetria orientata in scala non inferiore a 1:1000 del sito ove e collocato lo stabilimento con indicazione della destinazione d'uso dell'area occupata dallo stesso e dalle zone limitrofe.
Quadro riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato
Domanda autorizzazione emissioni odorigene secondo lo modalità del Decreto Direttoriale MASE 309/2023
Schede tecniche di impianti connessi ad emissioni (aspiratori, ventole, ecc.)
Quadro riassuntivo delle Odorigene (Q.R.O.) e Relazione dell'impatto odorigeno . In fase di istanza per gli impianti, il gestore, in relazione alle emissioni convogliate e diffuse aventi effetti di natura odorigena per tutte le attività svolte presso lo stabilimento, deve prevedere Misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene con l'eventuale fissazione di limiti emissivi secondo le previsioni dell'art. 272-bis D.lgs. 152/2006. NB all'istanza vanno allegati i versamenti dei diritti istruttori per le emissioni in atmosfera e quelli per l'ASL (sono dovuti anche diritti all'ARTA a seguito di istruttoria).

4d) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera d) autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del Codice dell'ambiente

<https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-di-carattere-generale>



art. 272 comma 2 e 3 del D.lgs. 152

- ❖ DGR Abruzzo 27/04/2018 n. 265 - Attività di cui all'elenco Parte Quinta, Allegato IV, Parte II D.lgs. 152/2006
- ❖ DGR Abruzzo 14/10/2019 n. 599 - RA01 attività di cava/movimentazione trattamento inerti – RA02 verniciatura Plastica
- ❖ DGR Abruzzo del 4/03/2021, n. 117 – RA03 [a) (art. 272 c. 3-bis) – b – c – d]) Medi impianti di combustione



DGR 279 DEL 13/05/2021 – tariffario degli accertamenti indagini in materia di sanità pubblica

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA:

Regione Abruzzo DPC025 - Servizio Politiche energetiche e risorse del territorio

Scheda D – Emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga

Relazione tecnica riportante, a

1. In riferimento alle attività di cui alla DGR 265/2018 relazione semplificata previste nelle singole autorizzazioni di cui all'allegato I del DPR 59/2013:

1. DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO PRODUTTIVO;
2. SCHEMA DI FLUSSO
3. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI CHE DANNO LUOGO AD EMISSIONI IN ATMOSFERA (CORREDATA DI TUTTE LE INFORMAZIONI INDICATE NELLA TABELLA RELATIVA)
4. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (CHE VA COMPILATO SECONDO ALLEGATO B ALLA DGR, e RELATIVO ALLE SINGOLE FASI)
5. Calcolo del limite massimo

Planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata nella quale siano chiaramente individuati:

1. il perimetro dello stabilimento;
2. le aree e le installazioni/macchine produttive (quali ad esempio forni, reattori, stoccaggi, generatori di calore) con specifica denominazione (M1, M2, ...Mn);
3. i tracciati dei sistemi di aspirazione e convogliamento
4. tutti i punti di emissione in atmosfera (camini, torce...) con specifica denominazione (E1, E2...En)

Progetto di adeguamento (il progetto è necessario in caso di rinnovo per la descrizione delle modalità di adeguamento alle disposizioni introdotte dalle nuove autorizzazioni.

NB in caso di rinnovo la data di messa in esercizio coincide con la data di scadenza dell'autorizzazione in essere

Quadro riassuntivo delle Emissioni (Q.R.E.) secondo modello allegato alla DGR di riferimento

NB all'istanza vanno allegati i versamenti dei diritti istruttori per le emissioni in atmosfera e quelli per l'ASL (sono dovuti anche diritti all'ARTA a seguito di istruttoria).

Appendice1) adesione all'autorizzazione di carattere generale (fuori AUA)



GIUNTA REGIONALE

D.P.R. n. 59/13 ART. 7 Autorizzazione di Carattere generale

Comma 1. È fatta salva la facoltà del gestore di aderire tramite il SUAP, ricorrendone i presupposti, all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il SUAP trasmette, per via telematica, l'adesione all'autorità competente.

Il Gestore che sia già in possesso di AUA per il titolo abilitativo alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 59/2013, può avvalersi dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale di cui all'art. 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

Tale adesione corrisponde alla **modifica non sostanziale** del titolo alle emissioni in atmosfera e conseguentemente dell'A.U.A.

In tale fattispecie per la comunicazione di messa in esercizio restano fermi i tempi di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/13 e non il termine di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

pertanto la messa in esercizio, previa comunicazione all'atto della istanza, può avvenire decorsi 60 giorni dalla comunicazione di adesione all'autorizzazione di carattere generale in luogo dei 45 previsti dal menzionato art. 272 comma 3 del Dlgs 152/2006, qualora l'autorità competente non disponga diversamente ai sensi dell'art 6 comma 3.

Se la comunicazione di messa in esercizio non è effettuata contestualmente all'istanza di Adesione, la data della stessa messa in esercizio dovrà essere comunicata con un anticipo di almeno 15 giorni, ai sensi dell'Art. 269, comma 6 del Dlgs 152/2006

Un impianto può essere installato previa procedura di adesione soltanto se risulti specificatamente disciplinato da una autorizzazione generale emanata a livello regionale.

Non possono essere richieste, per lo stesso stabilimento, più di tre adesioni ad autorizzazioni di carattere generale

Appendice 1) Adesione all'autorizzazione di carattere generale (fuori AUA)



GIUNTA REGIONALE

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE PER ATTIVITÀ IN DEROGA (ART. 272 C. 2 D.lgs. 152/2006):

un impianto può essere installato previa procedura di adesione soltanto se (a prescindere dall'inclusione nell'allegato IV, parte II, alla parte quinta del D.lgs. 152/2006) risulti specificamente disciplinato da una autorizzazione generale emanata a livello regionale o contenuta nell'allegato del D.P.R. 59/2013.

Non possono essere richieste per lo stesso stabilimento più di tre autorizzazioni di carattere generale

 **DGR Abruzzo del 4/03/2021, n.117** Adozione Autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera denominata RA 03 riferita a stabilimenti in cui sono ubicati:

- MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 268 lettera gg-bis del D.lgs. 152/2006;
- IMPIANTI DI COMBUSTIONE di cui all'art. 273-bis comma 10 lettera q-bis) del D.lgs 152/2006;
- IMPIANTI DI COMBUSTIONE connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi non rientranti nella lettera ii) della parte I all'allegato IV alla parte Quinta del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- IMPIANTI Termici Civili aventi potenza termica nominale pari o superiore a 10 MW e inferiore a 50 MW.

1. Presentazione dell'istanza tramite SUAP /ZES. L'istanza deve essere corredata di tutta la documentazione descritta negli allegati alle DGR sopra elencate. Specificatamente:
 - i. In riferimento alle attività di cui alla DGR 265//2018 Modulistica di cui all'Allegato B alla dgr:
 - ii. DESCRIZIONE GENERALE DEL CICLO PRODUTTIVO;
 - iii. SCHEMA DI FLUSSO
 - iv. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE FASI CHE DANNO LUOGO AD EMISSIONI IN ATMOSFERA (CORREDATA DI TUTTE LE INFORMAZIONI INDICATE NELLA TABELLA RELATIVA)
 - v. QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI (CHE VA COMPILATO SECONDO ALLEGATO B ALLA DGR, OVVERO RELATIVO ALLE SINGOLE FASI)

DGR Abruzzo 14/10/2019 n. 599 Adozione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono "Attività Estrattiva di Cava e trasporto "per gli stabilimenti in cui si svolgono le "Attività di Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi, con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno! E per gli stabilimenti "con attività di plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 Kg/g".

AMBITI DI APPLICAZIONE:

Titolo 1. Attività Estrattiva di Cava e trasporto

Titolo 2 Trattamento, stoccaggio e movimentazione di materiali inerti polverulenti non pericolosi, compresi rifiuti inerti non pericolosi con capacità massima di trattamento e deposito non superiore a 200 t/giorno

DGR Abruzzo 27/04/2018

n. 265 Adozione di autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 (impianti e attività in deroga), commi 2 e 3 del D.lgs. n. 152/2006 e artt. 7 del DPR.

Attività di cui all'elenco Parte Quinta, Allegato IV, Parte II D.lgs. 152/2006

4e) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

- ⚡ Legge 26 ottobre 1995, n. 447
- ⚡ L.R. 17 luglio 2007 n. 23
- ⚡ Delib. G.R. 14 novembre 2011, n. 770/P
- ⚡ D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227- art. 4 - semplificazioni documentazione impatto acustico

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA:

Comune

Scheda E – Impatto acustico

Documentazione (la seguente oltre a quanto eventualmente richiesto dalle Amministrazioni competenti)

Valutazione di Impatto Acustico ai sensi della l. 447/1995, art. 8, commi 4 e 6, predisposta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, in base a quanto previsto dalla D.G.R. 770P del 14/11/2011

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dei limiti

NB il titolo relativo al rumore deve essere SEMPRE considerato in quanto l'AUA è condizione necessaria per l'esercizio di una attività

COLLAUDO ACUSTICO (sempre necessario)

L.R. 17-7-2007 n. 23 – art. 4 comma 7. L'autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi del comma 3 stabilisce il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato.

4f) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera f) Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA :
DPC026 - Servizio Gestione dei Rifiuti per l'utilizzi dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

Scheda F – Utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
Relazione tecnica sulla produzione e tipologia dei fanghi, sugli impianti di stoccaggio e sui dati tecnici di identificazione dei terreni e delle colture
Relazione contenente evidenza di vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale (nitrati, aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, art. 94 Codice dell' ambiente , falde, pozzi, etc.) corredate da specifica cartografia CTR
Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare fanghi (con indicazione di Comune, foglio, mappale e particella)
Titolo di disponibilità dei terreni ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione di comune, foglio, mappale
Estratti di mappa dei terreni sui quali e previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della disponibilità dei sistemi di stoccaggio
Analisi dei terreni (vedere D.lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall' Autorità competente)
Analisi dei fanghi (vedere D.lgs. 99/92 e gli eventuali ulteriori parametri richiesti dall'Autorità competente)
Piano di distribuzione/utilizzazione dei fanghi (ove previsto dall'Autorità competente. Tale documento deve prevedere: - tempi, quantitativi, tipologie e modalità di utilizzazione dei fanghi in rapporto alle esigenze delle colture ed agli ordinamenti colturali in atto e previsti (il piano è redatto ed attuato secondo le linee guida regionali ove presenti) - caratteristiche dei mezzi impiegati per la distribuzione dei fanghi

4f) SCHEDE ALLEGATE ALL'ISTANZA



GIUNTA REGIONALE

Lettera g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;...”

-  D.Lgs. 152/2006 artt. 215 e 216
-  D.M. 12.06.2002, n. 161
-  D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni tra le quali in particolare il D.M. 05.04.2006, n. 186
-  DM 69/2018
-  DM 152/2022
-  DM 350/1998 – Diritti tenuta registro imprese e controlli
-  DGR 465/2008
-  DGR 254/2016 – garanzie finanziarie (da prestare alla provincia)

SOGGETTO COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER LA SPECIFICA MATERIA :
Provincia territorialmente competente

Scheda G – Operazione recupero rifiuti non pericolosi/pericolosi
Relazione tecnica secondo l'indice dello schema di relazione allegato al presente modello (sottoscritta dal legale rappresentante/titolare della ditta
Planimetria dell' impianto riportante le strutture, le pavimentazioni e le aree deputate a deposito, movimentazione e trattamento dei rifiuti, i depositi dei prodotti di recupero, nonché il sistema di raccolta e trattamento acque meteoriche e reflui, ecc.
Elaborati grafici e documentazione cartografica: mappa catastale con individuazione e delimitazione grafica delle aree dove si intende iniziare l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali pericolosi di cui alla presente comunicazione
Autocertificazione relativa alla compatibilità dell'attività con gli strumenti urbanistici e le norme sanitarie vigenti
Ricevuta dell' avvenuto pagamento delle garanzie finanziarie richieste dalla normativa vigente ed applicabili alle attività svolte dal dichiarante
Ricevuta del versamento del diritto di iscrizione per l'esercizio delle attività di recupero rifiuti, effettuata sul conto corrente postale n. Intestato all'Autorità competente di - Servizio Secondo gli importi di cui al D.M. n. 350 del 21 luglio 1998 (vedi sito provinciale)
Allegare modello quantificazione garanzie finanziarie come da DGR 465/2008

Appendice 2) EMISSIONI ODORIGENE



GIUNTA REGIONALE

272-bis. Emissioni odorigene (articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 183 del 2017)

1. La normativa regionale o le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo. Tali misure possono anche includere, ove opportuno, alla luce delle caratteristiche degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento e delle caratteristiche della zona interessata, e fermo restando, in caso di disciplina regionale, il potere delle autorizzazioni di stabilire valori limite più severi con le modalità previste all'articolo 271:

- a) valori limite di emissione espressi in concentrazione (mg/Nm^3) per le sostanze odorigene;
- b) prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;
- c) procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;
- d) criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;
- e) specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m^3 o ouE/s) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento,

2. Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, può elaborare indirizzi in relazione alle misure previste dal presente articolo. Attraverso l'integrazione dell'allegato I alla Parte Quinta, con le modalità previste dall'articolo 281, comma 6, possono essere previsti, anche sulla base dei lavori del Coordinamento, valori limite e prescrizioni per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui al presente titolo, inclusa la definizione di metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti

« Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal Coordinamento Emissioni » approvati con decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2023, n. 159

Il D.lgs. n.102/2020, ha definito le emissioni odorigene di cui all'art. 272 bis D.lgs.n. 152/2006, come emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena (vedasi testo vigente art. 268 c. 1, lett. f-bis D.lgs. n.152/2006).

Delibera n. 38/2018 di approvazione del documento *“Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene – Documento di sintesi”*, adottato Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) nella seduta del 03/10/2018;

Appendice 2) EMISSIONI ODORIGENE



GIUNTA REGIONALE

« Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal Coordinamento Emissioni » approvati con decreto Direttoriale 28 giugno 2023, n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, pubblicato nella Gazz. Uff. 10 luglio 2023, n. 159

AMBITO DI APPLICAZIONE
PROCEDURE AUTORIZZATORIE

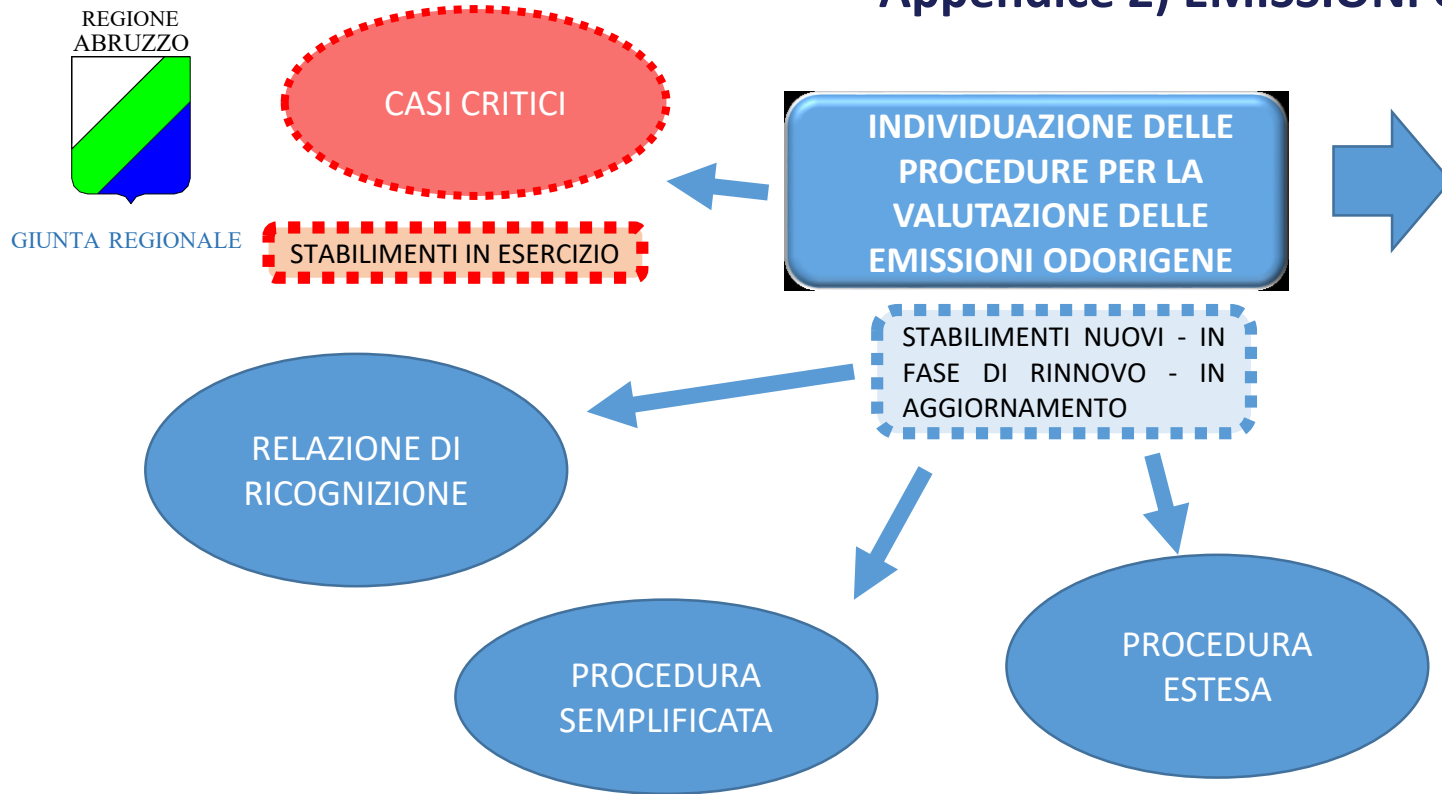
AMBITO DI APPLICAZIONE
IMPIANTI E ATTIVITÀ

- ✓ *IN VIA DIRETTA* agli stabilimenti oggetto della parte quinta del Dlgs 152/2006 (soggetti ad autorizzazione unica ambientale - AUA, autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga)
- ✓ *IN VIA INDIRETTA*, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale – AIA, ferma restando tuttavia la possibilità di essere utilizzati anche in altri ambiti per effetto di norme di rinvio e di collegamento.
- ✓ Gli “Indirizzi” si applicano, altresì, nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni venga assorbita nelle AUA od in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di fonti rinnovabili) e (nei casi in cui l'autorizzazione alle emissioni o l'AUA in cui questa sia stata assorbita) è rilasciata per impianti in cui sono attivate le procedure autorizzative semplificate in materia di rifiuti.

Tabella 1. Impianti e attività aventi un potenziale impatto odorigeno

Produzione di conglomerati bituminosi e/o di bitumi e/o bitumi modificati
Produzione di concimi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari in cui sono impiegate sostanze aventi potenziale impatto odorigeno
Impianti di produzione, su scala industriale, di prodotti chimici organici o inorganici di base
Produzione di piastrelle ceramiche con applicazione di tecniche di stampa digitale
Lavorazione materie plastiche
Fonderie e produzione di anime per fonderia
Impianti di produzione di biogas o biometano da biomasse e/o reflui zootecnici o da rifiuti
Produzione di pitture e vernici
Impianti e attività ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 275 del Dlgs 152/2006 con consumo annuo di solvente non inferiore a 10 t.
Allevamenti zootecnici con soglie superiori a quelle previste per le autorizzazioni generali alle emissioni o soggetti ad AIA
Allevamenti larve di mosca carnaria o simili
Lavorazione di scarti di macellazione, di sottoprodotti di origine animale o di prodotti ittici (come produzione di farine proteiche, estrazione di grassi, essiccazione, disidratazione, idrolizzazione, macinazione, ecc.)
Lavorazione scarti di prodotti vegetali (ad esempio vinacce, ecc.)
Linee di trattamento fanghi che operano nell'ambito di impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti
Essiccazione pollina e/o letame e/o fanghi di depurazione
Tipologie di impianti di trattamento rifiuti individuate dall'autorità regionale in relazione alla capacità di produrre emissioni odorigene
Torrefazioni di caffè ed altri prodotti tostati
Concerie
Industrie petrolifere
Industrie farmaceutiche e cosmetiche
Industrie alimentari
Sansifici
Impianti di produzione della carta
Impianti orafi
Mangimifici produzione di pet food
Impianti dell'industria geotermica

Appendice 2) EMISSIONI ODORIGENE



Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria		Approfondimento
Stabilimento NUOVO	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno		Nessuna azione necessaria
Oggetto della domanda di autorizzazione	Condizione necessaria	Ulteriore condizione	Approfondimento
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Relazione di ricognizione
Stabilimento ESISTENTE Rinnovo	Non contenente impianti o attività aventi un potenziale impatto odorigeno	Modifiche peggiorative delle emissioni odorigene o presenza di pregresse segnalazioni	Procedura estesa o procedura semplificata di istruttoria autorizzativa.
		Nessuna modifica peggiorativa delle emissioni odorigene o assenza di pregresse segnalazioni	Nessuna azione necessaria

- ✓ È titolarità delle *autorità regionali* individuare (attraverso circolari, delibere, ecc., in base al proprio ordinamento di riferimento), nel rispetto delle norme generali di legge, i **casi in cui le domande di autorizzazione devono contenere la descrizione e valutazione delle emissioni odorigene** e delle misure previste al riguardo ed in cui l'autorizzazione è legittimata a regolamentare le emissioni odorigene.
- ✓ È inoltre titolarità delle *autorità regionali* individuare, in tali casi, lo **specifico contenuto istruttorio** che deve caratterizzare la domanda di autorizzazione e la conseguente **procedura autorizzativa**. Ciò al fine di fornire un quadro di riferimento al gestore nell'adempimento della presentazione di una descrizione e valutazione delle emissioni odorigene in sede di domanda di autorizzazione.

Appendice 2) EMISSIONI ODORIGENE - Focus procedura estesa



GIUNTA REGIONALE

L'autorità competente può prescrivere al gestore:

- gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti, nonché misure aggiuntive (come procedure di controllo e/o gestionali) per i periodi transitori e per gli eventi accidentali,
- i valori di concentrazione di odore (ouE/m³) e di portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti,
- i monitoraggi da effettuare (sulle fonti oggetto di interventi e, se opportuno, anche su altre fonti) eventuali specifiche ulteriori modellizzazioni sull'impatto odorigeno,
- l'obbligo del gestore di produrre, a scadenze, una relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi,
- verifica l'idoneità degli interventi impiantistici e/o gestionali proposti sulle fonti, potendo introdurre prescrizioni tecniche e operative per assicurare che tali interventi sulle fonti possano evitare o nei casi in cui ciò non risulti possibile anche applicando le migliori tecniche disponibili ridurre le emissioni odorigene dello stabilimento in modo da ottenere il rispetto dei valori di accettabilità.

ISTANZA

L'ISTANZA DEVE CONTENERE: descrizione del ciclo produttivo, descrizione della zona (classificazione del territorio e dei ricettori sensibili), individuazione delle specifiche fonti di emissioni odorigene, caratterizzazione delle fonti di emissioni odorigene, valutazione della zona circostante, modello di dispersione e mappe di impatto, individuazione degli interventi sulle fonti di emissioni odorigene, valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile

ISTRUTTORIA

Autorizzazione iniziale in cui si preveda che gli interventi e i monitoraggi da attuare hanno natura prescrittiva per il gestore (la relativa omissione è pertanto soggetta a sanzioni ai sensi della legge).

AUTORIZZAZIONE INIZIALE

DOPO APPOSITI PERIODI DI MONITORAGGIO (non inferiori ad un anno), **l'autorizzazione**, sulla base della relazione riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, nonché sulla base di eventuali ricadute sul territorio (come segnalazioni) e delle attività di controllo/vigilanza svolte, è **aggiornata per:**

- introdurre, confermare o (ove sia risultato il superamento dei valori applicati alle fonti) modificare gli interventi impiantistici e/o gestionali da realizzare sulle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i valori di concentrazione di odore (ouE/m³) e portata di odore (ouE/s) da applicare alle fonti,
- introdurre/confermare/modificare i monitoraggi da effettuare,
- introdurre modalità operative, gestionali o tecniche da porre in essere per il caso di superamento dei valori applicati alle fonti durante i monitoraggi periodici,
- se necessario, prescrivere al gestore di predisporre piani di contenimento delle emissioni odorigene, definendone la tempistica di attuazione (da sottoporre all'approvazione dell'autorità competente).

MONITORAGGIO

AUTORIZZAZIONE

Appendice 2) EMISSIONI ODORIGENE



GIUNTA REGIONALE

« Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal Coordinamento Emissioni» **definiscono dei valori di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile (tab. 3 degli indirizzi)**

Tabella 3. Classi di sensibilità e valori di accettabilità presso il ricettore sensibile

Classe di sensibilità del ricettore	Descrizione della classe di sensibilità del ricettore sensibile	Valore di accettabilità dell'impatto olfattivo presso il ricettore sensibile
PRIMA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale classificate in zone territoriali omogenee A o B. Edifici, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo e ad alta concentrazione di persone (es. ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole, università, per tutti i casi, anche se di tipologia privata), esclusi gli usi commerciale e terziario	1 oue/m ³
SECONDA	Aree, in centri abitati o nuclei, a prevalente destinazione d'uso residenziale, classificate in zone territoriali omogenee C (completamento e/o nuova edificazione) Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo continuativo commerciale, terziario o turistico (es. mercati stabili, centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, monumenti).	2 oue/m ³
TERZA	Edifici o spazi aperti, in centri abitati o nuclei, a destinazione d'uso collettivo non continuativo (es.: luoghi di pubblico spettacolo, luoghi destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, luoghi destinati a fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri); case sparse; edifici in zone a prevalente destinazione residenziale non ricomprese nelle Zone Territoriali Omogenee A, B e C.	3 oue/m ³
QUARTA	Aree a prevalente destinazione d'uso industriale, artigianale, agricola, zootecnica.	4 oue/m ³
QUINTA	Aree con manufatti o strutture in cui non è prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone (es.: terreni agricoli, zone non abitate).	5 oue/m ³



«Resta sempre ferma la possibilità della normativa statale e regionale di applicare valori di accettabilità più severi, in particolare alla luce di esigenze connesse a specifiche situazioni territoriali.»

Appendice 3) PIANO PER LA TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

<https://www.regione.abruzzo.it/content/inquinamento-atmosferico>

✚ **Piano regionale per la Tutela della qualità dell'aria**, il cui aggiornamento è stato approvato con DGR n. 7/c del 13/01/2022 e con Delibera di Consiglio Regionale n. 70/6 del 05/07/2002 e pubblicato sul B.U.R.A. Speciale n. 124 del 31/08/2022;
<https://www.regione.abruzzo.it/content/piano-regionale-qualit%C3%A0-dellaria>
<https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-7c-del-13012022>

DGR 1030 del 15 Dicembre 2015 ed allegato A - Zonizzazione del territorio regionale e classificazione di cui all'art. 3 e art. 4 del D.LGS 155/2010 delle zone e agglomerati ai fini della redazione del programma di valutazione, aggiornamento



Nella zonizzazione del Piano viene individuato l'**agglomerato Pescara – Chieti**
(Chieti, Francavilla, Montesilvano, Pescara, Sna Giovanni Teatino, Spoltore)

Misure riguardanti le sorgenti puntuali

P0T_08	Riduzione dell'85% delle emissioni di ossidi di azoto degli impianti di combustione il cui contributo emissivo comporta il superamento, secondo quanto già valutato con la modellistica del piano, delle soglie legislative per gli ossidi di azoto nell'agglomerato Pescara - Chieti (Fater SpA ed ICO SpA)	Agglomerato PE-CH	<i>breve termine</i>	Immediata
P0T_01	Autorizzazione all'incremento delle emissioni di ossidi di azoto, particelle sospese con diametro inferiore a 10 µm e di composti organici volatili dalle sorgenti definite puntuali secondo i criteri dell'inventario delle emissioni (Allegato A1) nell'ambito delle procedure di autorizzazione condizionata alla valutazione modellistica che utilizzi la stessa modellistica utilizzata dal piano e dimostri la insussistenza del rischio del superamento dei limiti legislativi nello scenario costituito dalle sorgenti di emissione preesistenti e dalla nuova sorgente da autorizzare	Agglomerato PE-CH	<i>breve termine</i>	Immediata
P0T_07	Autorizzazione all'insediamento di nuove sorgenti con emissioni da autorizzare tali da risultare sorgenti puntuali secondo i criteri dell'inventario delle emissioni (Allegato A1) nell'ambito delle procedure di autorizzazione condizionata alla valutazione modellistica che utilizzi la stessa modellistica utilizzata dal piano e dimostri la insussistenza del rischio del superamento dei limiti legislativi nello scenario costituito dalle sorgenti di emissione preesistenti e dalla nuova sorgente da autorizzare	Agglomerato PE-CH	<i>breve termine</i>	Immediata



GIUNTA REGIONALE

Autorità Competente

REGIONE ABRUZZO

DPC - DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

AUA TERRITORI PROVINCIALI DI L'AQUILA E TERAMO

DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque

PEC: dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente: *Sabrina Di Giuseppe*

email – sabrina.digiuseppe@regione.abruzzo.it

AUA TERRITORI PROVINCIALI DI PESCARA E CHIETI

DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

PEC: dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Dirigente: *Dario Ciamponi*

email – dario.ciamponi@regione.abruzzo.it